



PROVINCIA DI AVELLINO

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE AUTOSCUOLE E DEI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

SOMMARIO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA.....	3
ART. 3 TIPI DI AUTOSCUOLE	4
ART. 4 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ	4
ART. 5 ATTIVITÀ DI VERIFICA.....	5
ART. 6 OBBLIGHI DI NUOVA SCIA.....	5
ART. 7 COMUNICAZIONE PER VARIAZIONI NON SOSTANZIALI.....	5
ART. 8 APERTURA DI ULTERIORI SEDI.....	6
ART. 9 SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITÀ	6
ART. 10 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ	6
ART. 11 TITOLARE RESPONSABILE DELL'AUTOSCUOLA	7
ART. 12 REQUISITI PERSONALI E MORALI	7
ART. 13 SEDI SECONDARIE - RESPONSABILE DIDATTICO	8
ART. 14 CAPACITÀ FINANZIARIA	8
ART. 15 CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA	8
ART. 16 RICONOSCIMENTO DEI CENTRI DI ISTRUZIONE.....	9
ART. 17 LOCALI.....	9
ART. 18 ARREDAMENTO DIDATTICO	10
ART. 19 MATERIALE DIDATTICO: LEZIONI TEORICHE	11
ART. 20 VEICOLI PER LE ESERCITAZIONI E GLI ESAMI DI GUIDA	11
ART. 21 INSEGNANTI DI TEORIA E ISTRUTTORI DI GUIDA	12
ART. 22 RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DIDATTICO	13
ART. 23 PERSONALE ESECUTIVO - TESSERA ACCESSO AGLI SPORTELLI.....	14
ART. 24 REGISTRI	14
ART. 25 TENUTA DEI REGISTRI.....	15
ART. 26 ORARI DI APERTURA	15
ART. 27 VIGILANZA	15
ART. 28 PROVVEDIMENTI	16
ART. 29 DIFFIDA	16
ART. 30 SOSPENSIONE	17
ART. 31 REVOCA	18
ART. 32 ESERCIZIO ABUSIVO ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA	18
ART. 33 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.....	18
ART. 34 CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI	18
ART. 35 SCRITTI DIFENSIVI.....	18
ART. 36 COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.....	19
ART. 37 PARTECIPAZIONE ALLE SPESE ISTRUTTORIE	19
ART. 38 NORMA DI RINVIO.....	19
ART. 39 DISPOSIZIONI ABROGATIVE E TRANSITORIE	19
ART. 40 ENTRATA IN VIGORE.....	19

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e la vigilanza tecnico-amministrativa sulle Scuole per l'educazione stradale e la formazione dei conducenti, attribuite alla Provincia con D.Lgs. n. 112/98 art. 105 lettera a), b), c) e da decreti e direttive emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ART. 2 ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA

Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.

Le autoscuole operanti nel territorio della provincia di Avellino sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Provincia di Avellino, alla quale compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 123 del Codice della Strada.

La disciplina del presente Regolamento si applica alle "autoscuole" e alle strutture, denominate "centri di istruzione automobilistica", formate da un consorzio di autoscuole al fine di svolgere attività didattica di teoria e/o di pratica in favore di allievi conferiti a tali centri dalle stesse autoscuole.

Le autoscuole possono altresì effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti, in attuazione delle disposizioni ministeriali vigenti.

Le autoscuole, ove abilitate dalla competente motorizzazione, possono svolgere i corsi di formazione iniziale e periodica per il conseguimento ed il rinnovo della carta di qualificazione dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, C1, C1E, D1, D1E, definite dalla normativa in materia scuola guida ed i corsi di formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada.

Le autoscuole possono svolgere anche i corsi di formazione iniziale e periodica per gli insegnanti di teoria e per gli istruttori di guida delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica, secondo le disposizioni del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e s.m.i. "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola".

Le autoscuole possono organizzare i corsi di aggiornamento, con rilascio di relativo attestato di frequenza, che consentono di recuperare i punti delle patenti di guida, del certificato di abilitazione professionale di tipo KB e della carta di qualificazione del conducente.

Le autoscuole svolgono gli adempimenti connessi alla effettuazione dell'esame per conducenti di veicoli a motore.

Le autoscuole, senza dovere conseguire l'autorizzazione di cui alla Legge n. 264/1991, possono svolgere altresì attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti per la guida di motoveicoli e di autoveicoli, compresa con patente AM, i certificati di abilitazione professionale di tipo KB - KA, i certificati di formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, le carte di qualificazione dei conducenti.

Le autoscuole dotate di attrezzature, strumenti nautici e materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami, possono chiedere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di scuola nautica alla Provincia di Avellino. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica le autoscuole devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente e al Regolamento dell'ente sulle scuole nautiche. I locali destinati alle due attività potranno avere in comune l'ingresso, i servizi igienici e gli uffici di segreteria.

Le lezioni teoriche di nautica si potranno svolgere:

- in un'aula distinta rispetto a quella in cui si svolgono i corsi di autoscuola;
- nella stessa aula purché venga dimostrata la compatibilità dell'uso promiscuo della medesima mediante la produzione di un programma dei corsi. Ogni variazione del predetto programma

dovrà essere comunicata tempestivamente alla Provincia di Avellino.
Qualora il titolare dell'attività di autoscuola sia abilitato, ai sensi della L. 264/91, all'esercizio dell'attività di studio di consulenza, potrà svolgere la suddetta attività nei locali della autoscuola.

ART. 3 TIPI DI AUTOSCUOLE

In base all'art. 123 del Codice della Strada - come modificato dalla L. 29/07/2010, n. 120 (Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole), a partire dal 13 agosto 2010 le autoscuole devono svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente.

Ai sensi dell'art. 20 della L. 29/07/2010, n. 120, le autoscuole ancora esistenti di tipo b) che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 5 dell'art. 20 della L. 29/07/2010, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della stessa legge (13 agosto 2010).

ART. 4 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

Coloro che intendono esercitare l'attività di autoscuola devono far pervenire esclusivamente via Pec, in carta semplice, ai sensi del D.Lgs n.222/2016 art 2 e s.m.i., la segnalazione certificata di inizio attività (di seguito denominata SCIA), alla Provincia di Avellino tramite il SUAP Comunale competente per territorio, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, conformemente a quanto previsto dalla normativa di settore in relazione al modello SCIA unificato.

Il modello dovrà essere compilato in tutte le sue parti e corredato dagli allegati, dagli elaborati tecnici e dalle autocertificazioni richieste.

Possono presentare la S.C.I.A. per conto di persone fisiche o giuridiche, società ed enti, purché in possesso dei requisiti personali e morali di cui al successivo art. 12:

- a) il titolare della ditta, nel caso di persona fisica;
- b) il legale rappresentante, nel caso di ente e di società con personalità giuridica riconosciuta;
- c) il socio amministratore che ne abbia la legale rappresentanza, nel caso di s.n.c. e s.a.s;

Per presentare la SCIA di cui al comma 1, il titolare dell'impresa (in caso di ditta individuale), o almeno uno dei legali rappresentanti della società (in caso di srl, srls, sapa, spa), o tutti i componenti della società (in caso di snc) od i soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice), devono possedere i seguenti requisiti da comprovare allegando i relativi documenti o rendendo le corrispondenti dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- a) requisiti personali e morali di cui al successivo art. 12;
- b) avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento;
- c) avere adeguata capacità finanziaria, ai sensi dell'art. 14;
- d) disporre di locali idonei secondo quanto previsto al successivo art. 17;
- e) disporre di attrezzature, materiale didattico e veicoli per le esercitazioni alla guida secondo quanto previsto ai successivi artt. 18, 19 e 20;

Il soggetto di cui al comma 2 deve indicare nella SCIA le generalità di colui che assumerà la funzione di responsabile didattico, nei casi ed ai sensi dell'art.13 del presente regolamento.

Chiunque intraprenda l'attività di autoscuola in violazione di quanto disposto dal presente articolo, esercita abusivamente l'attività ai sensi e con gli effetti dell'art. 32 del Regolamento.

ART. 5 ATTIVITÀ DI VERIFICA

Nei sessanta giorni successivi alla presentazione della SCIA, la Provincia di Avellino provvede ad effettuare i controlli sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge dichiarati ed a verificare l'idoneità dei locali con sopralluogo. Tale termine potrà essere sospeso per trenta giorni in caso di richiesta di integrazione documentale, fermo il potere di controllo in autotutela nei termini di legge

In seguito all'accertata sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge il Dirigente del competente Settore dell'Ente, di seguito "Dirigente" ne prende atto con proprio provvedimento e invia copia al Suap comunale competente, alla CCIAA e all'UMC di Avellino per gli adempimenti di competenza, tra i quali l'assegnazione del codice autoscuola da parte dell'UMC, e per conoscenza all'istante.

La Provincia di Avellino si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento delle verifiche secondo quanto previsto dall'art. 27 del presente regolamento.

La verifica dei requisiti dichiarati è effettuata con modalità e in percentuale stabilite nel limite minimo del 30% delle istanze presentate scelte in base ad apposito sorteggio che assicuri una selezione casuale.

ART. 6 OBBLIGHI DI NUOVA SCIA

Sono assoggettate a presentazione di una nuova SCIA le seguenti fattispecie:

- a) ferma la continuità operativa, ogni mutamento che comporti la sostituzione del titolare o del legale rappresentante, quali unici soggetti che, in quanto in possesso dei requisiti personali e morali di cui al successivo art. 11, consentono l'esercizio dell'attività di autoscuola, salvo nei casi in cui ciò rappresenti mera variazione dei patti sociali;
- b) trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare, anche mortis causa;
- c) autoscuola di "tipo B" che muti la capacità didattica in "tipo A" adeguandosi al dettato normativo;
- d) apertura di ulteriori sedi;
- e) trasformazioni societarie;
- f) sostituzione del Responsabile Didattico;
- g) trasferimento della sede operativa;

Nei casi di cui al comma 1 lett. a), b), c), e), dovrà essere allegata alla SCIA copia dell'atto comprovante la variazione e non sarà obbligatorio allegare la documentazione relativa ai locali sede dell'attività, purché si auto-dichiari che nulla è variato rispetto ai locali già autorizzati.

Il requisito della capacità finanziaria dovrà nuovamente essere dimostrato nel caso in cui sia intervenuta una modifica sostanziale dell'assetto societario autorizzato. La validità di quella agli atti dell'ufficio sarà verificata, oltre che periodicamente, in occasione della presentazione di qualsiasi nuova istanza.

Chi prosegue l'attività nei casi individuati al comma 1 senza avere presentato una nuova SCIA esercita abusivamente l'attività ai sensi e con gli effetti dell'art. 32 del Regolamento.

ART. 7 COMUNICAZIONE PER VARIAZIONI NON SOSTANZIALI

Costituiscono variazioni non sostanziali dell'attività di autoscuola già in essere e comportano per il soggetto di cui all'art. 4, comma 2, l'obbligo di comunicazione entro trenta giorni all'intervenuto mutamento, le seguenti fattispecie (elenco esplicativo non esaustivo):

- a) l'ingresso, il recesso o l'esclusione di soci diverso dal caso di cui all'art. 6, comma 1, lett. a);
- b) il mutamento della sola denominazione dell'autoscuola;
- c) in caso d'impedimento temporaneo del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante o del Responsabile Didattico, per un periodo comunque non superiore ai sei mesi, la nomina del sostituto o, in alternativa, il periodo di sospensione volontaria

- dell'attività;
- d) la modifica non sostanziale delle caratteristiche dei locali già autorizzati previste all'art. 17, allegando, in tal caso, la nuova planimetria dei locali in scala 1: 100 in originale, vidimata da un tecnico abilitato e tale che risulti corretta ed evidente la nuova suddivisione dei locali (aula, ufficio, bagno), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 317/95 comprese le misure degli stessi;
 - e) ogni variazione del parco veicolare di cui all'art. 20, allegando la lettera di comunicazione di variazione parco veicolare inoltrata al competente ufficio dell'UMC e per conoscenza alla Provincia di Avellino;
 - f) la sostituzione, l'integrazione o l'eliminazione in tutto o in parte dell'arredamento e del materiale didattico, allegando, se ricorre il caso, l'elenco della nuova dotazione;
 - g) i giorni e gli orari di apertura, nonché quelli delle lezioni teoriche;
- Fermi restando gli effetti conseguenti a ulteriori specifiche violazioni per la mancata comunicazione richiesta dal presente articolo, la ritardata comunicazione oltre i trenta giorni o la individuazione della mancata comunicazione in sede di controllo ispettivo comporta l'applicazione della diffida di cui all'art. 29 del presente Regolamento.

ART. 8 APERTURA DI ULTERIORI SEDI

È possibile aprire ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola presentando segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per la "ulteriore" sede.

Per ciascuna sede, ai sensi dell'art. 123, comma 4 del vigente Codice della Strada, deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un "responsabile didattico", in organico quale dipendente, secondo i rapporti contrattuali permessi dalla normativa vigente, o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso degli stessi requisiti richiesti al titolare dell'autoscuola.

Il responsabile didattico, con apposita dichiarazione allegata alla SCIA, dichiara di essere consapevole del proprio ruolo;

Valgono tutte le disposizioni di cui al precedente art. 5 relative alle attività di verifica della SCIA.

ART. 9 SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITÀ

Qualora nel corso dell'attività di autoscuola sopraggiungano impedimenti, sia di natura giuridica che di fatto, i quali determinino la temporanea impossibilità di proseguire l'attività, il soggetto di cui all'art. 4, comma 2, ha la facoltà di sospendere volontariamente l'esercizio per un periodo non superiore a sei mesi continuativi, rinnovabili per altri sei, con l'obbligo di comunicare la variazione ai sensi del precedente art. 7, comma 1, lett. c) salvi gli obblighi verso gli allievi già iscritti.

Trascorso il termine di sospensione, l'attività di autoscuola riprenderà automaticamente con le modalità, i requisiti e le condizioni precedentemente esistenti, salva la comunicazione di eventuali ulteriori variazioni essenziali.

L'autoscuola sarà considerata cessata ai sensi e per gli effetti del successivo art. 10 se, decorsi i termini di cui al comma 1, l'attività non sarà stata ripresa.

ART. 10 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Salvi i casi di cui agli artt. 6 e 9, il soggetto di cui all'art. 4, comma 2, deve comunicare, entro il termine di trenta giorni, la cessazione dell'attività di autoscuola, restituendo contestualmente le tessere di autorizzazione rilasciate ai sensi dell'art. 22.

ART. 11 TITOLARE RESPONSABILE DELL'AUTOSCUOLA

Per titolare dell'autoscuola si intende la persona fisica, la società o l'ente che ha la proprietà e la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali, e che risponde del regolare funzionamento della stessa.

Il titolare dell'autoscuola è rappresentato, a seconda dei casi:

- a) dal titolare della impresa individuale;
- b) da uno dei legali rappresentanti della persona giuridica riconosciuta o dell'ente;
- c) da ciascun socio amministratore con legale rappresentanza della persona giuridica non riconosciuta;

Il soggetto di cui al comma 2 deve soddisfare i requisiti personali e morali di cui all'art. 12 e non può svolgere detta funzione per più autoscuole contemporaneamente.

La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di autoscuola grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, sui soci amministratori autorizzati

ART. 12 REQUISITI PERSONALI E MORALI

Il soggetto di cui all'art. 11, comma 2, deve possedere i seguenti requisiti:

- a) avere compiuto ventuno anni;
- b) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero cittadino di altro Stato purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 39 del Decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
- c) essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado;
- d) essere in possesso di attestato di abilitazione professionale quale insegnante di teoria e istruttore di guida, con un'esperienza almeno biennale maturata negli ultimi 5 anni di esercizio effettivo per almeno una delle due qualifiche (insegnante o istruttore);
- e) non essere delinquente abituale, ai sensi degli artt. 102 e 103 del Codice Penale;
- f) non essere delinquente professionale, ai sensi dell'art. 105 del Codice Penale;
- g) non essere delinquente per tendenza, ai sensi dell'art. 108 del Codice Penale;
- h) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Decreto Legislativo n. 285/1992;
- i) non essere oggetto di una specifica pronuncia da parte dell'Autorità giudiziaria o amministrativa che interdice, inabilita, sospenda o renda comunque inidoneo il soggetto all'esercizio dell'attività di autoscuola;
- l) essere di buona condotta.

Qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 1 lett. d), e), f), g) h), i) ed l) si procederà all'avvio del procedimento di revoca dell'attività ai sensi del successivo art. 31 del presente Regolamento.

La dimostrazione della maturata esperienza avviene attraverso la verifica della presenza contestuale dei seguenti elementi:

- rilascio del tesserino di autorizzazione alle funzioni di insegnante e/o istruttore di cui all'art. 22 a far data dalla protocollazione della richiesta dello stesso;
- regolarità contributiva presso gli enti interessati o, nel caso di rapporti di lavoro autonomo od altra forma consentita presso una o più autoscuole, attraverso la produzione di idonea documentazione fiscale o contributiva. Per collaboratori di impresa familiare faranno prova dell'esperienza maturata i dati riportati nell'atto pubblico o nella scrittura privata autenticata con cui è stata costituita l'impresa familiare.

In caso di revoca dell'esercizio dell'autoscuola per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità tecnica trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione (ai sensi del comma 9 bis dell'art. 123 del Codice della Strada).

ART. 13 SEDI SECONDARIE - RESPONSABILE DIDATTICO

Qualora più sedi di un'autoscuola facciano capo ad un'unica persona fisica o giuridica, società od ente, il titolare dell'autoscuola deve nominare, per ciascuna sede successiva alla prima, un Responsabile Didattico, in possesso dei requisiti personali e morali di cui al precedente art. 12.

Il Responsabile Didattico deve fare parte dell'organico dell'autoscuola quale dipendente o collaboratore familiare oppure, nel caso di società di persone o di capitali, può essere anche socio lavoratore o amministratore.

Al Responsabile Didattico fa capo tutta l'attività connessa all'insegnamento di teoria, all'istruzione alla guida, alla formazione iniziale e periodica, sia degli insegnanti di teoria e degli istruttori alla guida delle autoscuole che dei conducenti professionali.

In caso di impedimento temporaneo del Responsabile Didattico, il titolare dell'autoscuola può nominare un sostituto in possesso dei requisiti di cui all'art. 12, così come previsto ex art.8 del DM 317/95 e s.m.i. Scaduto il termine, il Responsabile Didattico sostituito riassumerà la funzione, con obbligo di comunicazione alla Provincia.

Le norme di cui al presente articolo si applicano alle ulteriori sedi di autoscuola che siano state aperte dopo il 2 febbraio 2007.

Le condizioni e i requisiti di cui al presente articolo costituiscono norme per il regolare funzionamento dell'attività di autoscuola e il loro venir meno comporta la sanzione della sospensione e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 30 e 33 del presente Regolamento.

ART. 14 CAPACITÀ FINANZIARIA

Le persone fisiche o giuridiche che intendono esercitare l'attività di autoscuola devono dimostrare, per una sola sede, adeguata capacità finanziaria.

La capacità finanziaria deve essere riferita al titolare, nei casi di imprese individuali, all'ente/società, invece, negli altri casi.

La capacità finanziaria può essere comprovata da uno dei seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva e documentazione attestante la proprietà di beni immobili, liberi da gravami ipotecari, di valore non inferiore a € 51.645,69, l'immobile utilizzato per la dimostrazione della capacità finanziaria deve essere di proprietà del soggetto autorizzato e, dunque, in caso di società, dovrà essere di proprietà della stessa;

b) attestazione di affidamento, secondo lo schema di cui di cui all'allegato 2 al D.M. 317/95, relativa ad un importo di € 25.822,84 rilasciata, nelle varie forme tecniche, da aziende o istituti di credito oppure da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.

Qualora venga meno la capacità finanziaria di cui ai commi precedenti, si procederà all'avvio del procedimento di revoca dell'attività ai sensi dell'art. 31 del presente Regolamento.

Il permanere del requisito della capacità finanziaria viene verificato periodicamente, in occasione di istanze da parte dell'autoscuola e salva la facoltà di disporre verifiche in qualsiasi momento.

Per le autoscuole autorizzate all'attività di scuola nautica è richiesta una sola attestazione di capacità finanziaria.

ART. 15 CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

È consentito a due o più autoscuole di consorziarsi, secondo le modalità stabilite dal Codice Civile (artt. 2602 e seguenti), e costituire centri di istruzione automobilistica (di seguito denominati Centri), che dovranno essere riconosciuti, ai sensi del successivo art. 16.

Possono consorziarsi, per costituire un Centro anche autoscuole che esercitano l'attività in Comuni appartenenti a province diverse da quella di Avellino, purché confinanti con il Comune ove

sono ubicati i locali della sede operativa del Centro di Istruzione.

Il Centro deve svolgere la propria attività in locali, diversi da quelli delle autoscuole consorziate, ubicati in un Comune ove esercita l'attività un'autoscuola consorziate.

Il Consorzio nomina un Responsabile del Centro in possesso dei requisiti personali e morali ex art 12 previsti per il soggetto di cui all'art. 11 "titolare responsabile" del presente regolamento e che potrà essere anche un titolare di una delle autoscuole consorziate.

Al Centro confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti e le generalità degli stessi devono essere annotate su un apposito Registro.

Il Centro non può iscrivere allievi direttamente, ma può esclusivamente riceverli dalle autoscuole consorziate.

Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria AM e A, A1, A2 e B1 possono essere effettuati presso piste dichiarate idonee dalla locale UMC, di cui il centro abbia la disponibilità giuridica.

ART. 16 RICONOSCIMENTO DEI CENTRI DI ISTRUZIONE

Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 15, comma 1, il legale rappresentante del consorzio presenta apposita SCIA, comunicando:

- a) la denominazione delle autoscuole aderenti e le generalità dei rispettivi legali rappresentanti;
- b) le generalità del responsabile del centro di istruzione automobilistica, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 123, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fatta eccezione per la capacità finanziaria;
- c) le generalità degli insegnanti e degli istruttori dei quali il centro si avvale per l'espletamento della formazione teorica e pratica che le autoscuole consorziate hanno conferito allo stesso; qualora siano stati conferiti esclusivamente corsi di formazione teorica o di formazione pratica, sono indicate le generalità rispettivamente dei soli insegnanti o dei soli istruttori specificando, per questi ultimi, che sono titolari di abilitazione adeguata alla tipologia di corsi conferiti. L'attività di istruttore o insegnante presso i centri di istruzione può essere svolta anche da titolari o dipendenti delle autoscuole consorziate.
- d) l'ubicazione della sede del centro di istruzione automobilistica, che deve essere in uno dei comuni in cui ha sede una delle autoscuole consorziate;
- e) il tipo di corsi di formazione svolti dal centro di istruzione automobilistica.

La SCIA dovrà essere presentata secondo quanto prescritto dal D.M. 317/95 e s.m.i. nonché ai sensi di tutte le altre disposizioni normative di settore richiamate anche dal presente regolamento e loro successive integrazioni e modificazioni.

I centri di istruzione appartenenti allo stesso Consorzio possono usufruire dello stesso parco veicolare; in ogni caso il Centro di Istruzione non può impartire lezioni teoriche né pratiche per il conseguimento delle patenti B; ove il Centro di Istruzione svolga corsi per Istruttori di Guida deve avere anche l'autovettura. È fatto obbligo al Centro:

- a) di comunicare, entro trenta giorni, l'adesione al consorzio di nuove autoscuole e/o il recesso di autoscuole aderenti;
- b) di comunicare, entro quindici giorni, la modifica delle dotazioni di personale e strumentali;

Il mancato rispetto del termine di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione della diffida prevista dal presente Regolamento.

Per i centri di istruzione valgono, ove applicabili, le norme del presente Regolamento relative alle autoscuole.

ART. 17 LOCALI

I locali di un'autoscuola o di un Centro di Istruzione devono rispettare, le prescrizioni specifiche dettate per le autoscuole ai sensi dell'art. 123, comma 10, del Nuovo Codice della Strada, e devono comprendere, ai sensi dell'art. 3 del D. M. 317/95 e s.m.i.:

- a) un'aula di superficie non inferiore a mq. 25, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico. Eventuali ulteriori aule possono avere una superficie anche minore rispetto a quanto indicato al precedente periodo;
- b) un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq. 10, attiguo all'aula ed ubicato nella medesima sede della stessa con ingresso autonomo;
- c) servizi igienici.

L'altezza minima di tali locali e gli ambienti di cui al comma 1 sono conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede l'autoscuola.

I criteri dettati nel presente articolo non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 317/95 e s.m.i, anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. Tali criteri si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada, ovvero di sopravvenuta inagibilità dei locali per causa di forza maggiore documentabile in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto 10 gennaio 2014 n. 30.

È necessario allegare alla SCIA la seguente documentazione tecnica:

- elaborati grafici (planimetria e sezione quotate) dei locali in scala 1:100 o 1: 50, relazione tecnico descrittiva, perizia tecnica secondo modello allegato alla SCIA, tutti vidimati da un tecnico abilitato e tale che risulti corretta ed evidente la suddivisione dei locali prevista dall'art. 3 del D.M. 317/95 con le misure degli stessi;
- documentazione catastale;
- documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- certificato di abitabilità/agibilità relativo specificatamente ai locali in cui sarà esercitata l'attività o asseverazione di un tecnico abilitato attestante che la destinazione d'uso dei locali adibiti all'attività di autoscuola è compatibile con titolo edificatorio e che i locali sono conformi alle vigenti norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in materia edilizia, urbanistica, di igiene e sicurezza e alle prescrizioni derivanti dall'attività di autoscuola. (perizia tecnica).

I suddetti requisiti potranno essere verificati, anche successivamente, a campione dalla Provincia di Avellino sia presso gli Enti interessati che mediante sopralluogo.

I locali sede dell'attività di autoscuola non possono essere destinati ad altre attività se non a scuola nautica o consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, qualora il titolare di autoscuola sia in possesso delle relative autorizzazioni, salvo diverse indicazioni ministeriali o prescrizioni di legge.

Qualora il titolare dell'autoscuola sia in possesso dell'autorizzazione per l'attività di scuola nautica, i locali destinati alle due attività potranno avere in comune l'ingresso, i servizi igienici e gli uffici di segreteria.

Le lezioni teoriche di nautica si potranno svolgere:

- in un'aula distinta rispetto a quella in cui si svolgono i corsi di autoscuola;
- nella stessa aula purché venga dimostrata la compatibilità dell'uso promiscuo della medesima mediante la produzione di un orario dei corsi. Ogni variazione del predetto programma dovrà essere comunicata tempestivamente alla provincia di Avellino.

Quanto disposto dai commi precedenti costituisce disposizioni per il regolare funzionamento dell'attività di autoscuola e la sua violazione comporta la sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento.

ART. 18 ARREDAMENTO DIDATTICO

L'aula di insegnamento di un'autoscuola deve essere dotata di:

- a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
- b) una lavagna dalle dimensioni minime di metri 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa, fatta eccezione per il caso che le lezioni teoriche siano svolte avvalendosi dei supporti audiovisivi o multimediali;

c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo, in conformità a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola.

Il venir meno dell'attrezzatura di cui al comma precedente comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'attività ai sensi dell'art. 31 del presente Regolamento qualora impedisca o limiti pesantemente l'attività didattica.

1. L'irregolarità non sostanziale dell'arredamento costituisce violazione di lieve entità e comporta la diffida ai sensi dell'art. 29 del presente Regolamento.

ART. 19 MATERIALE DIDATTICO: LEZIONI TEORICHE

Per effetto delle modifiche all'art. 123 del Codice della Strada (L. 120/2010), le autoscuole devono svolgere attività di formazione dei conducenti per il conseguimento della patente di qualsiasi categoria.

Pertanto l'autoscuola dovrà disporre di tutto il materiale teorico di cui all'art. 5 del D.M. 317/95:

a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;

b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;

c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;

d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;

e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;

f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;

g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;

h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata.

i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;

l) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;

m) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.

Il materiale didattico di cui al comma 1, può essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformità ai programmi è dichiarata dal titolare o, se del caso, dal legale rappresentante dell'autoscuola, anche per eventuali ulteriori sedi della stessa. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning, come vietato dal D.M. 30/2014, salvo diversa disposizione di legge.

Il venir meno dell'attrezzatura di cui al comma precedente comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'attività ai sensi dell'art. 31 qualora impedisca o limiti pesantemente l'attività didattica di diffida, invece, quando trattasi di carenze minori ed irregolarità non sostanziali.

ART. 20 VEICOLI PER LE ESERCITAZIONI E GLI ESAMI DI GUIDA

Ai fini del presente articolo, per "parco veicolare" si intende l'insieme dei veicoli in disponibilità giuridica dell'autoscuola o del Centro di Istruzione al quale la stessa aderisca ed utilizzati per l'effettuazione delle esercitazioni e degli esami di guida.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 del D.M. 317/95, il materiale minimo per le esercitazioni di guida, di cui devono essere dotate le autoscuole, anche attraverso l'adesione ad un consorzio di cui all'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

comprende i veicoli utili al conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, nonché almeno uno tra quelli utili al conseguimento della patente di categoria AM, tutti conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II, lettera b, paragrafo 5.2, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni.

I veicoli di cui al comma 1 possono essere dotati di cambio manuale, quale definito dall'allegato II, lettera B, punto 5.1.1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni, ovvero di cambio automatico quale definito dal punto 5.1.2 del citato allegato.

Per l'effettuazione delle esercitazioni e degli esami di guida non potranno essere utilizzati veicoli non presenti nel parco veicolare dell'autoscuola, tranne per le esercitazioni e gli esami delle patenti B1, B96 e BE. Tutti i veicoli devono avere copertura assicurativa ad uso autoscuola conformemente alle disposizioni normative in materia e riportare un contrassegno con la scritta "SCUOLA GUIDA" avente le caratteristiche previste dal DPR 495/1992.

In caso di guasto dell'unico veicolo utile a conseguire una determinata categoria di patente, l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica possono utilizzare, anche per gli esami, un veicolo conferito in disponibilità da un'altra autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica, per un periodo non superiore a trenta giorni, previa comunicazione telematica alla Provincia di Avellino, secondo la modulistica presente sul sito, detto termine potrà essere prorogato sulla base di motivate e documentate esigenze. Copia della comunicazione trasmessa via Pec alla Provincia di Avellino va esibita ai funzionari dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile, incaricati di effettuare le prove d'esame.

Gli obblighi di cui al presente articolo costituiscono disposizioni per il regolare funzionamento dell'attività di autoscuola ed il loro mancato rispetto comporta la sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

ART. 21 INSEGNANTI DI TEORIA E ISTRUTTORI DI GUIDA

Il personale didattico dell'autoscuola è costituito da soggetti qualificati come insegnanti di teoria o istruttori di guida oppure da soggetti che cumulino entrambe le qualifiche.

La qualifica, così come indicata al comma 1, è comprovata da apposito attestato, ottenuto a seguito di esame di abilitazione di cui al DM 17/2011 e s.m.i.

L'autoscuola deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida ed un insegnante di teoria oppure un soggetto che cumuli entrambe le funzioni.

Presso il centro di istruzione automobilistica, al quale sia stata demandata dalle autoscuole aderenti la formazione teorica dei conducenti, deve essere in organico almeno un insegnante di teoria abilitato; qualora sia stata demandata la formazione pratica, deve essere in organico almeno un istruttore di guida abilitato; qualora siano state demandate entrambe le formazioni, devono essere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal responsabile del centro di istruzione automobilistica; è consentito altresì al centro stesso di avvalersi del personale docente delle autoscuole che lo hanno costituito.

L'insegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica ai sensi del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e istruttori di autoscuola", non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza del relativo corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione sino all'aggiornamento del corso di formazione.

L'autoscuola deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno ad esclusione di quelli eventualmente inviati al centro di istruzione, dei candidati ai certificati di abilitazione

professionale e delle revisioni di patente.

Qualora, a seguito di un provvedimento emesso dall’Autorità competente, all’insegnante e/o all’istruttore venga sospesa, ritirata, declassata o comunque perda efficacia la patente di guida, l’interessato deve informare immediatamente il titolare dell’autoscuola o il Responsabile del Centro presso i quali presta la propria attività che entro cinque giorni lavorativi dovrà dare comunicazione alla Provincia di Avellino. In caso di mancata comunicazione si applicheranno le sanzioni di cui agli artt. 30 e 33 del presente regolamento.

Nei casi di cui al comma precedente, il Dirigente emette atto di immediata diffida al personale didattico interessato dall’esercitare l’attività di insegnante e/o istruttore per tutto il tempo in cui permarrà l’inidoneità alla professione.

Se un’autoscuola o un centro di istruzione automobilistica rimangono sprovvisti dell’unico insegnante o istruttore di cui dispongono e non hanno, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, la Provincia può consentire che il titolare dell’autoscuola o il responsabile del centro di istruzione automobilistica possano utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola o centro di istruzione già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi. Il predetto termine può essere prorogato, anche più di una volta e comunque per non oltre complessivi diciotto mesi di proroga, per motivate e documentate esigenze, qualora trattasi del titolare dell’autoscuola, del responsabile didattico di cui all’articolo 123, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o del responsabile del centro di istruzione automobilistica, di cui all’articolo 7, comma 3, lettera b), previa comunicazione alla Provincia di Avellino, che può prorogare detto termine sulla base di motivate e documentate esigenze. Copia della comunicazione trasmessa via Pec alla Provincia di Avellino deve essere esibita ai funzionari dell’ufficio provinciale della motorizzazione civile, incaricati di effettuare le prove d’esame.

Sia la disposizione di cui al comma 5, che l’impiego da parte di un’autoscuola di insegnanti o istruttori regolarmente abilitati, costituiscono norme per il regolare funzionamento dell’attività di autoscuola, la cui violazione comporta la sanzione della sospensione ai sensi dell’art. 30 del presente Regolamento.

L’impiego da parte di un’autoscuola di personale didattico incorso in una delle cause di inidoneità di cui ai precedenti commi 5 e 7 comporta altresì la disposizione del Dirigente a provvedere alla sostituzione degli stessi entro un congruo termine. L’eventuale inottemperanza alla disposizione è causa di sospensione dell’attività di autoscuola ai sensi dell’art. 30 del presente Regolamento.

La violazione del comma 9, comporta una formale diffida da parte del Dirigente, quando commessa per la prima volta. La reiterazione della violazione di cui sopra comporta l’applicazione della sanzione della sospensione ai sensi dell’art. 30 del presente Regolamento.

ART. 22 RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DIDATTICO

L’autoscuola può impiegare i soggetti di cui all’art. 21, regolarmente abilitati, mediante uno dei rapporti di lavoro (a tempo parziale, a tempo pieno e le altre forme consentite) ammessi dalla normativa vigente in qualità di:

- dipendente;
- collaboratore in impresa familiare;
- lavoratore autonomo;

L’organico dell’autoscuola può essere costituito anche esclusivamente da insegnanti e istruttori a tempo parziale (circolare Ministero dei Trasporti 17/96).

Ai sensi della circolare 80 del 13 maggio 1988 emanata dalla Direzione Generale della MCTC, è possibile utilizzare a tempo parziale presso le autoscuole personale avente già un altro rapporto di lavoro purché il datore di lavoro primario rilasci apposito nulla osta. Per detto personale dovranno essere ottemperati tutti gli obblighi previdenziali e tributari prescritti.

Possono altresì svolgere le attività di insegnamento e/o di istruzione i titolari o i soci o gli amministratori. Al personale docente di più autoscuole, appartenente ad un titolare o ad una società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.

Presso l'autoscuola può essere impiegato anche personale dipendente di pubblica amministrazione nel rispetto della normativa sul pubblico impiego, in tema di incompatibilità e conflitto di interesse, applicabile al caso di specie.

Per potere impiegare il personale didattico, il titolare deve presentare apposita istanza, unitamente a due foto formato tessera del soggetto di cui all'art. 21, alla copia della patente di guida, dichiarazione sostitutiva o documentazione idonea ad attestare il possesso del relativo titolo di abilitazione alle funzioni di insegnante di teoria e/o istruttore di guida ed il rapporto di lavoro, valido corso di aggiornamento nonché, eventualmente, il nulla osta di cui al precedente comma 3. Qualora l'istanza afferente il soggetto sia presentata unitamente alla SCIA la documentazione dovrà essere allegata a questa e non sarà necessaria una separata istanza. Successivamente l'ufficio preposto rilascerà la specifica tessera quale documento attestante l'inserimento dell'insegnante/istruttore nell'organico del personale e documento necessario per lo svolgimento delle lezioni di guida e/o delle lezioni di teoria, nonché di esami presso il competente ufficio della motorizzazione civile.

Il periodo di inserimento in organico decorrerà dalla data di comunicazione di inizio attività/istanza di inserimento. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro del personale didattico, il titolare dell'autoscuola o il Responsabile del Centro di Istruzione sono tenuti a darne comunicazione al Dirigente, restituendo contestualmente i tesserini. La cessazione del rapporto potrà essere comunicata anche dallo stesso soggetto interessato (lavoratore).

L'utilizzazione di personale non in regola con la normativa sul lavoro ovvero privo di abilitazione e/o autorizzazione all'esercizio delle mansioni di insegnante/istruttore comporta l'applicazione delle sanzioni previste dell'art. 30 del presente regolamento.

La violazione degli obblighi di cui al comma 9 comporta l'applicazione della sanzione della diffida prevista dall'art. 29 del presente regolamento.

Quando il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei, o che non abbiano frequentato i prescritti corsi di formazione periodica, è prevista la sospensione dell'attività per un periodo da uno a tre mesi, ai sensi dell'art. 30 del presente regolamento.

Chiunque insegna teoria nell'autoscuola o istruisce alla guida su veicoli dell'autoscuola senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa così come previsto all'art. 123, comma 12 del C.D.S.

Gli istruttori abilitati e autorizzati che hanno superato il limite di età di sessantotto anni, di cui all'articolo n. 115, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 285/1992, possono continuare a svolgere le proprie funzioni, purché mantengano la titolarità della patente di guida della categoria C o CE, con gli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari, purché la massa autorizzata, se trattasi di autotreni o autoarticolati, non sia superiore a 20 tonnellate.

ART. 23 PERSONALE ESECUTIVO - TESSERA ACCESSO AGLI SPORTELLI

Il titolare di impresa individuale, i soci in caso di società ed il personale dipendente adibito ad adempimenti anche puramente esecutivi presso uffici pubblici devono essere dotati, per l'accesso ai suddetti uffici, di apposito tesserino di riconoscimento.

ART. 24 REGISTRI

Presso la sede operativa dell'autoscuola e del centro di istruzione, deve essere tenuto, vidimato precedentemente al suo primo utilizzo dalla Provincia di Avellino, il registro di iscrizione degli allievi, conforme al modello di cui al D.M. 317/95 e s.m.i.

Sul documento di cui al comma 1, non sono ammesse cancellature, raschiature o abrasioni.

Eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l'errore stesso e indicando le correzioni mediante annotazioni.

La violazione di quanto disposto al comma 2 comporta una formale diffida in merito da parte del Dirigente, quando commessa per la prima volta. La reiterazione della violazione di cui sopra comporta la sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento.

1. La violazione di quanto disposto al comma 1 comporta l'applicazione della sospensione prevista dall'art. 30 del presente Regolamento.

ART. 25 TENUTA DEI REGISTRI

Il registro di iscrizione degli allievi deve contenere i seguenti dati:

- a) numero progressivo e data di iscrizione;
- b) generalità degli allievi;
- c) categoria di patente che l'allievo possiede;
- d) corso che l'allievo intende frequentare;
- e) estremi della autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa);
- f) data degli esami di teoria e di guida e relativo esito;
- g) nel caso il registro sia compilato da una autoscuola e l'allievo sia demandato ad un Centro, indicazione, nell'apposita colonna, di:
 - denominazione e sede del Centro;
 - data del trasferimento;
 - corso che intende frequentare;
- h) nel caso il registro sia compilato da un Centro, indicazione di:
 - denominazione e codice dell'autoscuola da cui proviene;
 - numero progressivo e data di trasferimento al Centro;
- i) numero della patente e data del rilascio.

La tenuta non regolare dei registri comporta la diffida ex art 29 qualora non si sostanzii fattispecie più grave.

ART. 26 ORARI DI APERTURA

Entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il titolare o il Responsabile del Centro dovrà comunicare gli orari di apertura al pubblico.

Qualora i suddetti orari subiscano variazioni, anche temporanee ma che comportino la chiusura dell'ufficio per un periodo corrispondente, come minimo, all'apertura mattutina ovvero all'apertura pomeridiana, il titolare o il Responsabile del Centro dovrà darne immediata comunicazione.

ART. 27 VIGILANZA

La vigilanza amministrativa e tecnica sull'applicazione delle norme del presente regolamento spetta alla Provincia di Avellino.

L'Amministrazione Provinciale esercita la vigilanza sull'attività delle autoscuole adeguandosi al dettato dell'art. 336 del D.P.R. 495/92, avvalendosi anche della collaborazione dell'ufficio provinciale dell'UMC, in applicazione di quanto previsto dall'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 112/98, secondo modalità concordate con il Direttore dell'ufficio medesimo.

Qualora, nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici, ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.

La vigilanza è svolta mediante la realizzazione di visite ispettive, anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'effettuazione degli esami.

Il personale è autorizzato ad effettuare sopralluoghi, ispezioni ed altri accertamenti nelle sedi, atti a verificare:

- a) il regolare svolgimento dell'attività autorizzata;

- b) che il personale docente sia lo stesso riconosciuto idoneo ed in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Avellino;
- c) la regolare tenuta del registro degli allievi;
- d) la permanenza dei requisiti in base ai quali l'attività è stata avviata, con particolare riguardo all'efficienza e completezza dell'arredamento didattico e del materiale per le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche;
- e) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti;
- e bis) la permanenza dei requisiti dei locali autorizzati;
- f) il rispetto delle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 123, commi 3 e 10, del C.d.S.

Il titolare dell'autoscuola, il rappresentante legale ed i loro collaboratori sono tenuti a collaborare attivamente con il personale di vigilanza nell'esercizio dell'attività ispettiva;

La vigilanza viene effettuata oltre che nell'ordinaria attività di controllo periodica, quando:

- a) occorra garantire il rispetto di provvedimenti di diffida, sospensione o revoca;
- b) pervengano segnalazioni, regolarmente sottoscritte, contenenti le generalità del segnalante in ordine a presunte irregolarità connesse all'attività delle autoscuole;
- c) si evinca, dalla documentazione in possesso dell'Ente, una presunta irregolarità della scuola stessa.

Ai fini della vigilanza, sono ritenuti validi anche eventuali verbali di accertamento redatti da personale ispettivo di altri Enti, organismi e soggetti competenti, quali: ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57, comma 3 del Codice di Procedura Penale, Polizia Locale, Agenti di P.S., Carabinieri, I.N.P.S., I.N.A.I.L.

In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate, contestate immediatamente al titolare dell'autoscuola o al responsabile del centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio tramite opportuna notifica, a seguito dei provvedimenti indicati negli articoli seguenti.

Tutti i soggetti di cui agli artt. 11 (titolare/legale rappresentante), 13 (responsabile didattico), 21 (insegnanti di teoria e istruttori di guida) e 23 (personale esecutivo) sono tenuti ad autocertificare il proprio stato civile in relazione ad eventuali rapporti di coniugio, convivenza, ovvero parentela o affinità entro il secondo grado con dipendenti o dirigenti della Provincia di Avellino o del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La mancata osservanza della prescrizione di cui al comma precedente è sanzionata con l'applicazione della sanzione di cui all'art. 33 del presente regolamento, fermo restando l'adozione di ulteriori provvedimenti ove la fattispecie costituisca fatto più grave.

ART. 28 PROVVEDIMENTI

I provvedimenti adottabili - improntati al principio della gradualità finalizzata ad un atteggiamento non vessatorio nei confronti dei soggetti interessati - sono:

- la diffida
- la sospensione dell'attività
- la revoca.
- le pene pecuniarie

Tutte le disposizioni sanzionatorie previste per l'Autoscuola sono valide ed applicabili anche nei confronti dei Centri di Istruzione.

ART. 29 DIFFIDA

In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione. Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante

o al socio amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta.

Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione, ove richiesto, entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della Pec, deve far pervenire le proprie giustificazioni all'ufficio trasporti della Provincia di Avellino. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, la Provincia di Avellino diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quindici giorni.

Nel caso di inottemperanza alla diffida, verranno adottati i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 123, commi 8 e 9, del C.D.S.

In caso di irregolarità comunque riscontrate e per le quali non siano prescritti più incisivi provvedimenti sanzionatori, l'amministrazione potrà irrogare formale diffida. Alla terza diffida irrogata nel corso di due annualità si applicherà la sospensione di cui all'art. 30

ART. 30 SOSPENSIONE

La sospensione è un provvedimento sanzionatorio con il quale l'amministrazione sospende temporaneamente, per un periodo da uno a tre mesi, l'attività di autoscuola.

Il provvedimento comporta la chiusura dei locali, esclusi quelli utilizzati per lo svolgimento di altra attività compatibile, purché separatamente autorizzata, e salvo diritti degli utenti in esame.

Una sospensione fino a trenta giorni è disposta nell'ipotesi in cui siano stati adottati tre provvedimenti successivi di diffida in un arco temporale di due anni, anche se le prime due diffide siano state sanate a seguito dell'interruzione delle attività irregolari o dell'eliminazione delle irregolarità riscontrate;

la sospensione viene adottata all'atto dell'emanazione della terza diffida.

Il Dirigente, inoltre, disporrà la sospensione dell'attività di autoscuola, per un periodo da uno a tre mesi, nei casi in cui si riscontri una delle fattispecie previste dall'art. 123, comma 8, del Codice della Strada:

- a) quando l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
- b) quando il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei, o che non abbiano frequentato i prescritti corsi di formazione periodica;
- c) il titolare non ottemperi alle disposizioni impartite dal Dirigente ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

A titolo esemplificativo ma, non esaustivo, costituiscono causa di sospensione:

- a) lo svolgimento di lezioni di teoria o di guida impartite da personale non abilitato o abilitato per altra mansione;
- b) la tenuta di lezioni di teoria o di guida impartite da personale abilitato ma non autorizzato dalla Provincia;
- c) l'effettuazione di corsi fuori sede;
- d) il trasferimento della sede senza preventiva presentazione di apposita SCIA;

Durante il periodo di sospensione la scuola non può esercitare l'attività e iscriverne allievi, anche nel caso in cui aderisca ad un centro di istruzione automobilistica, né per la preparazione didattica né per l'effettuazione degli esami. Sono fatti salvi esclusivamente gli esami, teorici e pratici, già prenotati prima dell'adozione del provvedimento sanzionatorio della sospensione.

La prosecuzione dell'attività di autoscuola nel periodo di sospensione costituisce esercizio abusivo dell'attività ai sensi dell'art. 32 e comporta la revoca dell'autorizzazione.

Trascorso il periodo di sospensione, l'attività dell'autoscuola riprenderà automaticamente sotto la responsabilità del responsabile e dei legali rappresentanti, senza necessità di specifica

comunicazione e purché le attività irregolari siano state sanate od interrotte.

ART. 31 REVOCA

La revoca è un provvedimento a seguito del quale viene impedita definitivamente la prosecuzione dell'attività di autoscuola.

Il Dirigente, conformemente a quanto previsto dal comma 9 dell'art. 123 del Codice della Strada, provvederà a revocare l'esercizio dell'autoscuola quando:

- a) siano venuti meno la capacità finanziaria o i requisiti morali del titolare;
- b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
- c) siano stati adottati nell'arco di un quinquennio più di due provvedimenti di sospensione.

I dati afferenti i requisiti morali saranno ricavati dal casellario giudiziale dei soggetti responsabili, nonché da eventuali informative di reato trasmesse alla Provincia di Avellino dall'Autorità Giudiziaria o dagli Organi di Polizia.

ART. 32 ESERCIZIO ABUSIVO ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA

Ai fini del presente regolamento e dell'applicazione delle sanzioni previste nel Codice della Strada, costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola: la gestione di un'autoscuola, l'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro, senza aver previamente presentato SCIA, ovvero nel periodo in cui l'attività sia sospesa o revocata.

Chiunque esercita attività abusiva di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 11.108 a € 16.661.

La sanzione si applica, in solido con le aziende interessate:

- al titolare nel caso di ditta individuale;
- ai legali rappresentanti nel caso di società di persone;
- ai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- agli amministratori per ogni altro tipo di società.

ART. 33 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

È prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da € 173 a € 694 nei confronti di chi insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole senza essere a ciò abilitato ed autorizzato (art. 123, comma 12 C.d.S.).

Qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o dal legale rappresentante dell'autoscuola o dal responsabile del Centro di Istruzione nell'ambito dello svolgimento dell'attività che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento e per il quale non siano già previste dalle suddette norme specifiche sanzioni, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000.

ART. 34 CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Se, a seguito di sopralluogo o di segnalazione, viene accertata una violazione, questa è contestata immediatamente oppure notificati gli estremi, all'interessato ed eventualmente, a chi sia obbligato in solido. I termini procedurali decorrono dalla data dell'accertamento e notifica.

ART. 35 SCRITTI DIFENSIVI

Entro il termine di trenta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, gli interessati possono far pervenire al Dirigente competente dell'Amministrazione, propri scritti difensivi.

Il Dirigente sente l'interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, ed esamina i documenti

inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, anche avvalendosi dell'Ufficio Legale dell'Ente, nei successivi quarantacinque giorni.

Il Dirigente, qualora ritenga validi gli argomenti esposti negli scritti difensivi, emette atto amministrativo di motivata archiviazione. Diversamente, determina la sanzione dovuta e, nei casi previsti, ne ingiunge il pagamento.

ART. 36 COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Tutte le sanzioni amministrative non pecuniarie previste dal presente Regolamento saranno applicate previa comunicazione agli interessati di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.

ART. 37 PARTECIPAZIONE ALLE SPESE ISTRUTTORIE

Per lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte dell'Ente è richiesto agli interessati un contributo per le spese di istruttoria, così come in seguito evidenziato:

- a) inizio attività autoscuole / centro istruzione automobilistica € 150,00;
- b) rilascio tesserino riconoscimento insegnante teoria e/o istruttore guida € 10,00;
- c) trasferimento sede esercizio attività € 100,00.

ART. 38 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme generali vigenti ed alle specifiche normative emanate in merito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le norme del presente Regolamento si intenderanno automaticamente modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti norme statali, regionali e statutarie. In tal caso, si applicherà la normativa sovraordinata.

ART. 39 DISPOSIZIONI ABROGATIVE E TRANSITORIE

È abrogato il Regolamento per la disciplina dell'attività di autoscuola, adottato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 30/09/2003, nonché ogni altra disposizione regolamentare dell'Ente incompatibile con la disciplina contenuta nel presente regolamento.

Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le decorrenze stabilite per le singole disposizioni dalle richiamate normative di settore.

ART. 40 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività del provvedimento consiliare con il quale è stato approvato